N. 3183-123-234-447-2011-2758-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

ALBONI, ALINI, ANGELINI GIUSEPPE, ANGELINO PAOLO, ARIOSTO, BARONI, BASILE GIUSEPPE, BASTIANELLI, BECCASTRINI, BIAGIONI, BONAITI, BONEA, BORRA, BRESSANI, BUSETTO, CASTELLUCCI, COCCIA, DELLA BRIOTTA, FORLANI, FRANCHI, GAGLIARDI, GIACHINI, GIRARDIN, GOLINELLI, GUARRA, GUERRINI GIORGIO, IOZZELLI, LENTI, LEOPARDI DITTAIUTI, LIZZERO, LUCIFREDI, LUSOLI, MASCHIELLA, MATTARELLI GINO, MENGOZZI, MICHELI, MUSSA IVALDI VERCELLI, PICCINELLI, RADI, RINALDI, RUSSO CARLO, SALVI, SCRICCIOLO, TAVERNA, ZUCALLI

(RELATORE **GUERRINI GIORGIO**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 maggio 1966 (*Stampato n. 1215*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 maggio 1966

—

Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCHI, GONELLA GIUSEPPE, ABELLI, CRUCIANI, GRILLI ANTONIO

Presentata il 19 giugno 1963

—

Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, recante norme integrative per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE' COCCI, BELOTTI, PICCOLI, SARTI, TRUZZI, GONELLA GUIDO, ALESSANDRINI, ROSSI PAOLO, PACCIARDI, BRUSASCA, DOSI, ORIGLIA, ELKAN, RIPAMONTI, MALFATTI FRANCO, AMADEO, TAMBRONI, CASTELLUCCI, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BUZZI, MATTARELLI, BISAGLIA, BUTTÈ, EVANGELISTI, SANGALLI, CARRA, CAIAZZA, NEGRARI, BALDI, FABBRI, GAGLIARDI, CALVETTI, AMADEI GIUSEPPE, CECCHERINI, ARMANI, CENGARLE, PATRINI, FRANZO, VERONESI, GIRARDIN, MIOTTI CARLI AMALIA, SIMONACCI, BORGHI, MARCHIANI, BERTÈ, LUCCHESI, CERUTI, CAVALLARO FRANCESCO, DEGAN, BIASUTTI, DE ZAN, COLLESELLI, GUARIENTO, VIALE, GALLI, RINALDI, BOLOGNA, PICCINELLI, FORNALE, QUINTIERI, CORONA GIACOMO, DE MARZI, SAVIO EMANUELA, BARONI, STELLA, VILLA, BUZZETTI, BIAGIONI, FUSARO, BARTOLE GUERRIERI, MITTERDORFER, DAL CANTON MARIA PIA, BERSANI, ROMITA, CAVALLARI NERINO, PEDINI, RACCHETTI, BONAITI, GENNAI TONIETTI ERISIA, HELFER, GHIO, VEDOVATO, DAGNINO, BUCALOSSI, LONGONI, BRESSANI, IOZZELLI, CANESTRARI

Presentata il 18 luglio 1963

—

Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 19 settembre 1963

—

Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse

d'iniziativa del Deputato FRANCHI

Presentata il 28 gennaio 1965

—

Estensione al territorio del comune di Gorizia dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, recante norme integrative per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRUCIANI, MICHELINI, ALMIRANTE, GRILLI, FRANCHI

Presentata il 16 novembre 1965

Nuova disciplina degli interventi straordinari per le zone depresse dell'Italia Centro Settentrionale

Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1966

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il discorso sullo sviluppo economico del Mezzogiorno fu concomitante, secondo taluni, o aprì la strada, secondo altri, allo studio dei problemi connessi con il sottosviluppo delle aree del centro-nord. È così che nel 1950 furono approvate la legge n. 646, che istituisce la Cassa per il mezzogiorno e la legge n. 647, che prevede interventi a favore delle aree depresse del centro-nord. È così che nel 1957 si ebbero la legge n. 634, che traccia una politica nei confronti del Mezzogiorno e la legge n. 635, che indica nuovi criteri d'intervento nelle aree depresse del centro-nord. Già a partire dal 1950 la problematica propria delle aree depresse centro-settentrionali è stata oggetto di specifica considerazione e di particolari direttive ed iniziative da parte del Governo. Vi è stata una serie di interventi straordinari nel settore delle opere pubbliche con la legge 10 agosto 1950, n. 647, con successive modificazioni ed integrazioni, con la legge 19 gennaio 1963, n. 17 (la cosiddetta « cassetta » per il centro-nord) e poi con gli interventi per favorire lo sviluppo delle attività produttive i quali sono così articolati:

1) esenzione da ogni tributo diretto sul reddito previsto dalle leggi 29 luglio 1957, n. 635, e 13 giugno 1961, nn. 526-527, e legge 14 febbraio 1963 n. 162 in favore delle nuove iniziative artigianali e industriali costituentisi in particolari località, con il conseguente meccanismo di riconoscimento e di dichiarazione di « località depresse »;

2) facilitazioni creditizie previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e dalla legge 25 luglio 1961, n. 649 e loro successive modificazioni e integrazioni, per favorire lo sviluppo delle attività industriali nelle zone meno industrializzate;

3) azione degli istituti di credito a medio termine con particolare riferimento ai « mediocredito regionali ».

L'evoluzione del modo di concepire gli interventi può essere quindi così sintetizzata: nel 1950 con la legge n. 647 si agisce sul settore delle opere pubbliche con un programma straordinario in zone dichiarate depresse da un apposito Comitato dei Ministri, ma non è previsto alcun organismo particolare dotato di autonomia giuridica e finanziaria. La spesa è di 250 miliardi elevata, con la legge successiva, a 420 miliardi. Invece con la legge del 1957, n. 635, per la prima volta si introduce la politica degli incentivi per stimolare iniziative di carattere industriale e artigianale. Potrà essere difforme, in tutto o in parte, il nostro giudizio sull'efficacia pratica di questi due tipi d'intervento, comunque il Ministro Pastore ebbe a dire al Senato che con la legge n. 647 del 1950 furono erogati 425 miliardi, di cui 207 al settore agricolo (cioè un notevole finanziamento sia pure con un metodo assai dispersivo) e con la legge n. 635 del 1957 furono create, nei comuni dichiarati depressi, 42.000 nuove aziende industriali ed artigianali con un aumento di occupazione di 122.000 unità. Di queste 42.000 aziende, 39.000 erano a carattere artigianale.

Per quanto quindi possa essere diversamente valutato il risultato pratico delle due leggi, si deve oggi riconoscere che esse hanno avuto i seguenti difetti:

1) un'evidente mancanza di collegamento tra gli interventi straordinari e gli interventi ordinari, per cui, in molti casi, i primi sono stati sostitutivi dei secondi e non aggiuntivi;

2) una certa dispersione degli interventi e delle agevolazioni in un numero elevatissimo di comuni, senza un principio di razionalità e di economicità e quindi con evidente dispersione in una grande serie di opere pubbliche;

3) insufficienza delle agevolazioni e degli interventi pubblici, tanto che molte opere pubbliche sono rimaste incomplete;

4) un finanziamento troppo scarso;

5) la mancanza di obiettivi regionali per il complesso delle aree da sostenere, per cui gli interventi del *Piano verde* e della *legge sulla montagna*, ad esempio, si sono realizzati in modo sperequato ed episodico.

In particolare, la critica che *a posteriori* si può fare al tipo della legislazione prima ricordata, può essere così schematizzata:

1) assenza di una chiara delimitazione delle aree depresse;

2) assenza del criterio della concentrazione e del coordinamento dell'intervento sul territorio, con conseguente visione settoriale dei problemi e dispersione e frammentazione degli interventi.

Basti dire che la legge del 1957 su 4.546 comuni del nord (compresi quelli emiliani e romagnoli) interveniva per 3.321 comuni dichiarati economicamente depressi. E su 814 comuni del centro (Toscana, Marche, Lazio e Umbria) interessava ben 668 comuni.

Per opere di carattere straordinario di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura furono spesi nel nord 213 miliardi in 3.321 comuni e nel centro 184 miliardi in 668 comuni.

Se si dovesse oggi, con questa legge, ripetere quanto fatto in passato, ogni comune si ripartirebbe circa 50 milioni. Ma se teniamo presente il costo di un posto di lavoro, che è stato calcolato in 30 o 40 milioni per le industrie che richiedono un grande investimento di capitali e in 15-20 milioni come media generale, ci rendiamo conto di cosa significherebbe provocare una dispersione di capitali quale quella posta in atto nel passato.

Di qui la necessità, sentita anche in parte dal disegno di legge, di provvedere ad una revisione radicale dei metodi adottati in passato, al fine di dare una maggiore incisività all'azione di carattere straordinario, da intendere come azione di carattere aggiuntivo rispetto all'intervento ordinario. La revisione deve prendere le mosse dal concetto, nuovo rispetto alla passata legislazione, di aree depresse.

Con ciò si intende che non si deve più prendere in considerazione l'ambito di un singolo comune, con ripartizioni quindi di carattere amministrativo, ma che per determinare l'area depressa ci si serve di parametri puramente economici.

Ci apprestiamo quindi a superare la concezione di una politica di interventi straordinari intesa come sussidio assistenziale in favore di singole località economicamente depresse. Non si tratta di aiutare lo sviluppo di singole economie locali, di particolari punti del territorio, ma di intervenire in un'area geografica sufficientemente vasta ed omogenea in cui attivare un meccanismo autonomo ed autopropulsivo di sviluppo.

Diamo un rapido sguardo alla situazione dell'Italia centrale. La depressione di queste zone è, a mio giudizio, caratterizzata da un processo di impoverimento e di regressione economica determinata da un'agricoltura che regredisce anche per il sussistere di vecchi rapporti contrattuali ormai superati, da una industria che non riesce ad affermarsi e ad espandersi e, in generale, da una situazione di occupazione decrescente.

Questo processo di impoverimento interessa vaste zone che, se non costituiscono il totale delle province delle regioni centrali, ne costituiscono tuttavia una parte assai rilevante.

Nell'Italia settentrionale, invece, le zone depresse hanno carattere oasistico, devono la loro povertà alla mancanza di una politica di rottura del processo di concentrata industrializzazione nelle aree metropolitane, in particolare nel cosiddetto « triangolo industriale ».

Nell'Italia settentrionale inoltre si nota l'assenza di una politica di disincentivazione diretta a garantire la diffusione territoriale dello sviluppo economico, mentre accentuato è il carattere strutturale della depressione, che potremmo definire di tipo meridionale, in zone come il Polesine in cui si registrano limiti di povertà che possono definirsi di tipo calabrese o lucano.

Nel discorso pronunciato alla Camera lo scorso aprile, in occasione della discussione della mozione umbra, il Ministro del bilancio ebbe a ribadire, molto opportunamente, che il secondo aspetto del problema territoriale,

dopo il dislivello storico tra nord e sud, è lo squilibrio creato nelle zone metropolitane di addensamento demografico e produttivo rispetto alle aree di esodo e di stagnazione.

Nel considerare queste ultime aree, si è potuto circoscrivere una specifica zona di depressione, la più estesa dopo quella meridionale, che abbraccia l'Umbria, la quasi totalità delle Marche, una parte della Toscana e del Lazio e il Polesine, la bassa padovana e il Friuli-Venezia Giulia.

Vi sono perciò interi gruppi di regioni o di province che hanno problemi comuni che travalicano le circoscrizioni amministrative, problemi che richiedono decisioni da prendersi in sede nazionale e che naturalmente implicheranno un'azione da svilupparsi in un lungo periodo di tempo.

Analoghi concetti ha espresso il ministro Pastore nel suo intervento al Senato, accolti anche nella relazione che accompagna il disegno di legge.

L'*iter* logico che, a mio giudizio, noi dobbiamo seguire nell'affrontare il problema delle aree depresse, mi sembra che debba essere articolato nei seguenti punti: innanzi tutto rilevazione del fenomeno della depressione economica, poi assunzione di questo fatto come fatto politico e di politica economica, infine elaborazione di un metodo di individuazione delle aree che debbono beneficiare della legge di intervento.

Per ottenere quest'ultimo scopo, possiamo seguire tre strade. La prima è la vecchia strada indicata dalla legislazione precedente, e cioè quella dell'intervento nei singoli comuni depressi, strada però da scartare per i motivi già illustrati.

C'è poi la strada indicata da questo disegno di legge, che definisce le aree di intervento in base alla concomitanza di alcuni fattori caratteristici: il depauperamento delle forze di lavoro provocato da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; livelli di reddito *pro capite* inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali.

Vi sarebbe poi una terza strada, non accolta dalla legge, ma alla quale, debbo confessarlo, vanno le mie preferenze e che debbo indicare per compiutezza dell'esame intrapreso. Intendo parlare della possibilità di agganciamento al piano quinquennale.

Come è noto, infatti, il piano distingue le aree di sviluppo primario (in cui si verifica una elevata concentrazione delle attività produttive ed un forte afflusso di popolazione), dette aree autopropulsive, dalle aree di sviluppo secondario (costituite dalle propaggini economiche del triangolo industriale, in cui il reddito *pro capite* è inferiore alla media del restante territorio circostante ma con rapida dinamica di sviluppo o caratterizzate da livelli di sviluppo non dissimili dalla media (ma con dinamica tendenzialmente sfavorevole). Infine le aree di depressione che, oltre al Mezzogiorno, sono rappresentate da isolate ed omogenee zone di depressione esistenti nel centro-nord; nello stesso ambito, dice il piano, sono già state individuate due aree, la prima costituita dalle province di Trento, Belluno ed Udine e l'altra dall'Umbria e dalle province di Ancona, Macerata, Ascoli e parte di Pesaro, nelle Marche, dalle province di Arezzo, Siena e Grosseto, in Toscana e da quelle di Viterbo, Rieti e Frosinone nel Lazio; il terzo nucleo è rappresentato dal Polesine e dalla parte meridionale della provincia di Padova.

In tutte queste province i redditi *pro capite* sono inferiori alla media, scarse sono le attività produttive e si verifica un imponente fenomeno di esodo.

Ciò che mi sembra sia da rilevare in modo particolare è che in ogni caso un piano quinquennale di intervento straordinario deve necessariamente far riferimento al programma economico nazionale. Infatti una politica di sviluppo delle aree depresse del nostro Paese non può non essere collocata, per divenire efficiente, entro le linee del programma economico nazionale che ha assunto come suo specifico obiettivo il riequilibrio territoriale dell'intero sistema economico nazionale.

Le politiche settoriali trovano il loro collocamento solo in una politica di programmazione generale. Quindi l'*iter* logico politico di un'azione di intervento deve essere: in primo luogo intervento generale dell'azione di governo e, in secondo luogo, le riforme di struttura e la politica degli incentivi per favorire lo sviluppo economico delle aree depresse.

Questa impostazione, che fu già del professor Saraceno e che oggi è accolta nel piano di programmazione economica, è la impostazione che a me sembra la più esatta. Ecco perché io personalmente avrei preferito un diretto riferimento al piano, anche per evitare che il piano e la legge speciale non siano concomitanti, che gli interventi si disperdano, che

zone effettivamente depresse non siano considerate tali per gli effetti del meccanismo previsto dall'articolo 1 della legge.

Mi pare inoltre che, poiché il termine « depressione » è usato nella nostra legislazione per indicare volta a volta o un ristagno, o un sottosviluppo, o la recessione vera e propria, onde evitare una involontaria arbitrarietà nella delimitazione delle aree, il riferimento al piano fosse la migliore salvaguardia anche per chi avrà l'onere dell'accertamento.

L'aggancio al piano non dovrebbe quindi essere formale, ma sostanziale; la legge, cioè, dovrebbe prevedere nelle stesse zone sia gli interventi ordinari del piano sia quelli straordinari.

Si può tuttavia concludere su questo punto che, per quanto l'articolo 1 non sia del tutto esplicito, il riferimento al piano esiste nel primo e nell'ultimo comma. D'altro canto non si può sottovalutare l'argomentazione di coloro che, preferendo, come la maggioranza della Commissione preferisce, il criterio dei parametri scelto dalla legge, pensano a uno sviluppo della legge stessa nel tempo e ritengono dannoso fissare in modo schematico per tutti gli anni di applicazione della legge le aree di depressione in cui essa dovrà operare.

Tale ragionamento trova un suo fondamento anche nello stesso capitolo 18 del piano quinquennale laddove si parla, a proposito delle aree depresse, di « aree già individuate » lasciandosi così intendere che eventuali altre aree di depressione possano essere in avvenire localizzate a seguito di fenomeni economici e sociali non del tutto prevedibili in sede di redazione del piano.

Preme al relatore tuttavia osservare che la maggioranza della Commissione ha ritenuto che, oggi, i parametri previsti dall'articolo 1 conducano ad individuare le medesime aree elencate nel capitolo 18 del piano.

È stata sollevata nei confronti della tesi del puro e semplice riferimento al piano una obiezione di carattere costituzionale: sarebbe cioè costituzionalmente illegittimo fare riferimento ad un piano che ancora non è legge, mentre l'articolo 41 della Costituzione afferma che è la legge che determina i programmi di investimento, tra cui anche i programmi per le zone depresse.

Ma potrei osservare che questa obiezione di carattere costituzionale, che poteva avere un senso nel primitivo testo del disegno di legge, laddove si parlava di indicazioni *fissate* nel programma economico nazionale, mi pare non abbia più alcuna ragion d'essere dopo l'emendamento introdotto dal Senato, in cui la parola « fissate » è stata tolta, eliminandosi – mi pare – contemporaneamente anche l'ultimo ostacolo per dichiarare perfettamente legittimo anche sul piano costituzionale il disegno di legge.

Vi è poi una questione accessoria alla quale voglio accennare, dopo avere indicato quale dovrebbe essere – a mio giudizio – il meccanismo di individuazione delle zone, e che è di carattere essenzialmente politico: e cioè la questione relativa agli eventuali timori del Meridione in relazione alla legge che stiamo per approvare. Si è colta da qualche parte la preoccupazione delle popolazioni meridionali, e delle loro espressioni politiche ed economiche, che la formazione di una fascia di accelerato sviluppo o di intervento in zone centrali del nostro Paese dichiarate depresse possa costituire un impedimento allo sviluppo del Mezzogiorno; si è obiettato infatti che è più facile che un'industria di trasferisca (poniamo) a Pesaro che non a Bari o a Taranto e si mantiene la preoccupazione che permanga e si perpetui lo squilibrio fra il nord e il sud e fra la parte centrale del Paese e il Mezzogiorno.

Queste due preoccupazioni mi pare non abbiano ragion d'essere, perché la finalità del piano di programmazione coincide con quella specifica della legge, proponendosi il riequilibrio delle zone e, quindi, lo sviluppo generale dell'intero Paese.

I due temi suggeriti dal disegno di legge e che costituiscono il merito del disegno stesso sono: 1) i tipi di intervento; 2) le procedure e gli organi centrali e periferici che dovranno operare gli interventi.

Quanto ai tipi di intervento, ho già detto delle zone di intervento e del modo di individuarle. Vorrei, per organicità, esaminare i tipi di intervento nelle zone:

1) intervento dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, della agricoltura e del turismo (articoli 3, 4, 5 e 6);

2) intervento per il completamento delle opere ancora da terminare;

3) intervento particolare per i territori montani (articoli 9, 10, 11 e 12);

4) intervento nel settore fiscale (articolo 8).

Ho già detto prima per quanto riguarda il criterio accolto nel disegno di legge in materia di delimitazione delle aree depresse. Vorrei solo aggiungere che i tre criteri indicati nell'articolo 1 devono essere concomitanti, e ciò – come disse il ministro Pastore al Senato – per limitare la discrezionalità ministeriale.

Circa il primo settore di intervento (agricoltura, lavori pubblici, industria e turismo), mi pare che il commento ai singoli articoli sia superfluo, giacché gli articoli sono abbastanza chiari. Converrà piuttosto – mi pare esaminare talune questioni di fondo, specie in relazione ai problemi dell'agricoltura e della industria.

Il primo problema è connesso con la creazione di centri di industrializzazione o, secondo altra tesi, con la diffusione di iniziative nelle zone per elevarne il livello generale. Siamo di fronte ad una discussione iniziata già in presenza delle vecchie leggi, proseguita allorché si discusse e si approvò la legge per la Cassa del mezzogiorno e che aveva come contenuto il dilemma se convenisse creare dei centri di industrializzazione oppure procedere diffusivamente alle iniziative per elevare il livello generale della zona considerata depressa.

Mi pare che la legge opportunamente non accetti l'impostazione del centro di industrializzazione trattandosi d'una legge che si riferisce a zone omogenee, dichiarate depresse per la presenza concomitante di particolari fattori nella stessa legge stabiliti. Quindi, in questa legge non si accetta il discorso che si fece per gli interventi tipo Mezzogiorno, ma si accoglie il principio dell'intervento differenziato a seconda delle varie e diverse realtà delle singole zone.

La seconda questione è se si debba o meno intervenire nel settore agricolo. Fu sostenuto da varie parti – e credo anche abbastanza autorevolmente – che le risorse poste a disposizione della legge debbano essere concentrate solamente in direzione degli investimenti industriali, dei lavori pubblici e del turismo, perché per l'agricoltura provvederà il piano verde n. 2.

Io non sono d'accordo con questa impostazione e ritengo che, per un intervento unitario nei fondamentali settori produttivi, debba essere compresa negli interventi previsti dalla legge anche l'agricoltura.

Vi è infine la questione del turismo, per il quale si è alfine compresa la necessità di non dimenticare questo fondamentale settore che sta divenendo sempre più importante per il paese.

In concreto, per le opere pubbliche si prevede la realizzazione di opere straordinarie di pubblico interesse, per localizzare od espandere le attività produttive nelle zone depresse e completare le opere già iniziate a' sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni: e cioè bacini montani, bonifiche, irrigazioni, sistemazioni agrarie, viabilità, fognature, collegamento di reti autostradali e ferroviarie.

Per l'industria e l'artigianato si prevede un finanziamento a tasso agevolato per la costruzione di impianti industriali aventi per oggetto la produzione di beni o l'ampliamento e lo ammodernamento di quelli esistenti. Vorrei richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sul fatto che la legge prevede il finanziamento a tasso agevolato solamente per gli impianti industriali che provvedono alla produzione di beni e non alla produzione di servizi; ciò mi sembra oltremodo giusto, anche al fine di evitare una speculazione che nel passato è stata spesso tentata e qualche volta portata felicemente a compimento.

Questo articolo, come del resto l'articolo 8 che riproduce tale limitazione, non risolve il problema delle industrie edilizie, per le quali sarebbe assai comodo porre la sede sociale in una zona depressa al fine di ottenere queste agevolazioni fiscali e, nel contempo, esercitare la loro attività su tutto il territorio nazionale. Mi auguro che la Camera voglia dire un'autorevole parola in questa materia per evitare che un obiettivo tanto importante della legge venga frustrato.

Per l'agricoltura la legge prevede l'assistenza alle imprese agricole, ai programmi di sperimentazione agraria, la costruzione di impianti di conservazione, distribuzione e trasformazione di prodotti agricoli, la concessione agli imprenditori singoli e associati di contributi fino al 45 per cento per la formazione di capitale di dotazione o contributi aggiuntivi fino al 20 per cento per programmi di trasformazione aziendale, ed infine contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione fino al 20 per cento al capitale di imprese anche cooperative per esercizio di imprese agricole di conservazione, distribuzione o trasformazione di prodotti.

Per il turismo la legge prevede mutui a tasso agevolato alle imprese operanti nel settore per costruire, adattare o ampliare immobili destinati ad uso alberghiero, di pensione, di locanda nonché di autostelli per la gioventù o case per ferie dei lavoratori, ecc.

Infine, il secondo settore di intervento riguarda il completamento di opere ancora da terminare (articolo 3, primo comma, e articolo 10). Il primo comma dell'articolo 3 si riferisce in genere ad opere non completate, l'articolo 10 si riferisce in particolare ad opere non completate nei territori montani. A questo settore è destinato interamente lo stanziamento previsto per l'anno 1966.

Penso che ci sarà fornito qualche dato ulteriore circa le opere da completare, perché, se ho ben colto un'osservazione del mio collega relatore al Senato, sembra che con lo stanziamento previsto per il 1966 non si riesca a completare neppure le opere di maggior rilievo.

Il terzo settore di intervento concerne i territori montani, e mi sembra che ciò costituisca una felice innovazione della legge, poiché – e mi associo a questo riguardo ad autorevoli considerazioni fatte al Senato – le zone montane, salvo qualche eccezione, sono tutte zone depresse, sono zone cioè nelle quali l'intervento della legge dev'essere pronto ed efficace. È interesse non solamente della gente di montagna ma anche della gente di pianura finanziare le zone montane, perché è interesse comune che vi permangano popolazioni che custodiscano e incrementino un grosso patrimonio nazionale.

L'intervento della legge nei territori montani si articola in tre direzioni: realizzazione e completamento di opere pubbliche, com'è indicato nell'articolo 3 della legge, programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per le zone di montagna ed infine concessione di mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento ad imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali o loro consorzi per iniziative turistico-alberghiere o per opere o impianti e servizi complementari a dette attività o comunque idonei a favorirle.

Tuttti questi tipi di intervento si attuano nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, con esclusione dei territori nei quali la ricettività alberghiera e il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori al limite che sarà fissato dal Comitato dei ministri.

È stato notato, ed è giusto che tale rilievo trovi eco nella relazione, che, in pratica è possibile che tutti i fondi destinati alla montagna vengano impiegati per il completamento di opere pubbliche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

Devesi notare, a questo proposito, che, secondo dati attendibili, l'onere per il completamento delle opere è di circa 300 miliardi. Trattasi ovviamente di tutte le opere, sia quelle iniziate in pianura che quelle iniziate in montagna. Cionondimeno la cifra è imponente e dimostra che il sistema, abbandonato dalla legge, degli interventi « a pioggia » anziché concentrati in poche zone sicuramente depresse, è erroneo e quindi giustamente ripudiato.

Converrà, a parere del relatore, non solo per le opere montane ma anche per quelle iniziate in pianura, completare le opere incentivanti e non di prestigio anche se di qualche utilità. Un massiccio stanziamento, per esempio onde completare il canale navigabile Adige-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante costituirebbe ottimo esempio di intervento in zona depressa (il Polesine) destinato ad accrescere il livello economico dell'intera provincia.

Il quarto tipo di intervento concerne il settore fiscale: esenzione per dieci anni da ogni tributo diretto per le nuove imprese artigiane e per le nuove piccole e medie imprese industriali, aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscano in zone depresse. Anche in questo caso si va incontro alle piccole e medie imprese industriali che hanno per oggetto la produzione di beni, ma non a quelle che hanno per oggetto la produzione di servizi. Anche per questo tipo di intervento resta da chiarire la sorte delle imprese edilizie di cui prima ho fatto cenno.

Mi pare debba farsi una osservazione circa il criterio per la determinazione delle imprese nei confronti delle quali si prevede l'intervento di carattere fiscale. Si è assunto il criterio dell'impiego di capitale negli impianti fissi, si è stabilito il *plafond* di due miliardi, che corrisponde – se i miei calcoli sono esatti – ad un insediamento di circa 100-150 posti di lavoro, il che dà una dimensione aziendale di tipo medio che probabilmente è quella più idonea al tipo di intervento in questione.

Resta ora da far riferimento al secondo aspetto della legge, che è molto importante ed ha dato luogo al Senato a discussioni molto accalorate, cioè alla questione delle procedure e degli organi centrali e periferici che operano l'intervento. Quanto alle procedure, il primo aspetto di esse è dato dalla delimitazione delle zone in cui dovrà operare la legge. L'articolo 1 stabilisce che la delimitazione delle zone è predisposta dal Comitato dei ministri ed è approvata dal Comitato interministeriale della ricostruzione (C.I.R.), che domani sarà il C.I.P.E., mentre l'approvazione dei piani quinquennali è predisposta dal Comitato dei ministri ed è approvata dal C.I.R. Il Comitato dei ministri, sia per la delimitazione delle zone sia per l'approvazione dei piani quinquennali, è integrato dai Presidenti in carica delle regioni. Per la formulazione del piano le regioni presenteranno le loro proposte; dove non esistono le regioni sarà consultato il Comitato regionale per la programmazione economica. Mi pare si possa ricavare da questo comples-

so di norme contenute nell'articolo 1 della legge il concetto che sarà la regione, ove la regione è già una entità giuridicamente esistente, o il Comitato regionale per la programmazione, a giocare un ruolo chiave nell'approvazione del piano quinquennale e nella determinazione delle zone.

Qualche preoccupazione insorge in me in relazione a questo meccanismo; temo infatti che esso sia di scarsa funzionalità, alquanto burocratizzato e quindi poco idoneo per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge. Ritengo che gli interventi del Comitato dei ministri prima, del C.I.P.E. poi, ed i successivi interventi dal monte al piano, e dal piano al monte, per rendere operante l'intervento costituiscano, almeno teoricamente, un impaccio e sicuramente una mancanza di snellezza nella procedura di carattere burocratico.

Ho anche alcune preoccupazioni per quanto riguarda la proliferazione degli organi e delle competenze che noi creiamo tutte le volte che approviamo leggi di questo tipo.

Abbiamo creato infatti appositi organi per il piano verde, altri organi abbiamo creato per l'edilizia scolastica; adesso creiamo nuovi organi per le zone depresse.

Capisco perfettamente che nel momento in cui il paese si avvia alla programmazione economica, esiste una certa sfasatura tra l'indirizzo politico generale del Governo, gli obiettivi che vogliamo perseguire e gli strumenti di cui dobbiamo avvalerci per il raggiungimento degli obiettivi stessi.

Ritengo tuttavia che, per l'avvenire, debba essere compiuto uno sforzo da parte del Parlamento e del Governo per dare unicità di indirizzo ed unicità di creazione agli organi che devono dirigere tutto il complesso meccanismo degli interventi relativi a queste leggi speciali.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 2, viene stabilito che i Ministeri dei lavori pubblici, della agricoltura, dell'industria e del turismo sono autorizzati a realizzare gli interventi con programmi esecutivi annuali; tali programmi sono approvati dal Comitato dei ministri, e la loro attuazione è affidata alle amministrazioni regionali.

L'articolo 7 prevede infine la costituzione di una finanziaria per l'Italia centrale; per quanto riguarda questo problema, desidero ascoltare gli interventi dei colleghi nel corso della discussione, riservandomi di esprimere il mio parere in sede di replica, alla fine della discussione stessa. Ritengo infatti che le zone depresse non saranno identificate solamente nell'Italia centrale, come si evince del resto chiaramente dal contesto dell'articolo 1.

Gli stanziamenti, previsti nell'articolo 13 e negli articoli seguenti, raggiungono la cifra di 200 miliardi, dei quali 18 miliardi e 690 milioni, più 39 miliardi e 380 milioni destinati interamente ai territori montani nel 1966; 39 miliardi e 380 milioni nel 1967 e nel 1968, 41 miliardi e 380 milioni nel 1969 ed infine 21 miliardi e 790 milioni nel 1970.

Vorrei concludere questa mia relazione riallacciandomi ad un concetto da me già espresso all'inizio della mia esposizione, e cioè che leggi come questa raggiungono la massima efficacia con la concentrazione degli sforzi finanziari, evitando inutili dispersioni; le dispersioni non giovano infatti, a mio avviso, alle zone depresse e non creano ricchezza o nuovi posti di lavoro. Abbiamo avuto numerosi esempi di questo genere nel passato; dobbiamo pertanto evitare di ripetere in futuro gli stessi errori, cosa che potrà essere fatta seguendo il criterio della massima concentrazione degli investimenti.

È doveroso da parte del relatore esaminare, sia pure brevemente, le proposte di legge di iniziativa parlamentare abbinate, per la discussione, al disegno di legge governativo.

La proposta n. 2758 dei deputati Cruciani e altri prevede la formazione di piani pluriennali per il coordinamento degli interventi nelle zone dichiarate depresse in base a parametri assai simili a quelli indicati nell'articolo 1 del disegno di legge governativo. Tali interventi si articolano nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e sono integrati da agevolazioni fiscali e da un aiuto finanziario e tecnico per lo sviluppo delle iniziative industriali nelle zone depresse.

È da notare che, nella proposta di legge in esame, è prevista una spesa di ben 250 miliardi per ciascuno dei cinque esercizi finanziari che vanno dal 1966 al 1970. La proposta di legge n. 234 dell'onorevole de' Cocci dopo aver disciplinato, previa abrogazione espressa delle precedenti norme in materia, i criteri di individuazione delle aree depresse, prevede agevolazioni creditizie per le piccole e medie industrie, agevolazioni fiscali, agevolazioni per l'acquisto e l'attrezzatura di aree industriali nelle zone suscettibili di sviluppo industriale. Per le zone definite a risorse marginali, la proposta prevede la formazione di piani zonali di sviluppo economico da parte di appositi comitati, il completamento di opere già iniziate, agevolazioni creditizie per l'artigianato e per

il turismo nonché contributi per opere e iniziative varie. L'onere complessivo è previsto in 201 miliardi. Le proposte di legge n. 447 dell'onorevole Iozzelli, n. 2011 dell'onorevole Franchi e n. 123 degli onorevoli Franchi ed altri prevedono, rispettivamente, una norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, l'estensione dei benefici di cui al predetto articolo 8 al territorio del comune di Gorizia e una modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635.

Mi scuso con i colleghi per la lunghezza della relazione e per le manchevolezze in essa contenute; mi auguro che l'ampiezza degli interventi in sede di discussione generale mi dia modo di approfondire nella replica i singoli aspetti della legge con la compiutezza che l'argomento merita.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore per la maggioranza.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1.

(*Delimitazione delle zone e piani quinquennali*)

Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito *pro capite* della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più province.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario.

I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri del bilancio, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1.

(*Delimitazione delle zone e piani quinquennali*)

Identico.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.

Per la formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

ART. 2.

(*Realizzazione degli interventi*)

Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo precedente, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo sono autorizzati a realizzare gli interventi straordinari previsti dai successivi articoli mediante programmi esecutivi annuali predisposti sulla base dei piani di cui al precedente articolo, d'intesa con le Regioni costituite.

I programmi esecutivi annuali sono approvati, previo accertamento della loro conformità ai piani quinquennali di cui all'articolo 1, dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo integrato come previsto nel quinto comma dell'articolo stesso. Lo stesso Comitato impartisce le direttive per la loro attuazione e determina le priorità, i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi.

Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per i territori delle Regioni a statuto speciale, l'esercizio delle

ART. 2.

(*Realizzazione degli interventi*)

Identico.

attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma è delegato alle Amministrazioin regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole Regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate.

Le Regioni comunicano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord la situazione degli impegni assunti e lo stato di attuazione degli interventi nel territorio regionale.

ART. 3.

(*Esecuzione di opere pubbliche*)

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone depresse, nonché a completare, nelle stesse zone, le opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonché la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idroviarie e le località suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.

Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da Enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti.

ART. 4.

(*Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a realizzare, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente

ART. 3.

(*Esecuzione di opere pubbliche*)

Identico.

ART. 4.

(*Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole*)

Identico.

articolo 1, interventi di carattere straordinario diretti a:

a) fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale;

b) svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone;

c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad Enti pubblici, a cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese di produttori agricoli, commerciali, ed industriali, che esercitino la loro attività nella zona nella quale viene realizzato l'impianto. Gli enti gestori hanno facoltà di acquistare la proprietà dell'impianto, versando al Ministero dell'agricoltura il corrispettivo del costo dello stesso, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma della lettera *d*) del presente articolo;

d) concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, nonché ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonché contributi integrativi rispetto a quelli previsti da altre leggi, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo, tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e sentite, per quanto di competenza, le Amministrazioni regionali interessate.

Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli orga-

nismi di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuti giuridicamente e, laddove esistono, anche degli enti di sviluppo secondo le competenze a questi demandate dalla legge 21 luglio 1965, n. 901 e dei consorzi di bonifica, secondo le competenze stabilite dalla legislazione vigente.

Nelle zone di cui al primo comma il tasso di interesse previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, nonché ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento.

ART. 5.

(*Finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali*)

Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione di nuovi impianti industriali, aventi per oggetto la produzione di beni, per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli ivi esistenti, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole imprese industriali.

Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del finanziamento stesso, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio tenendo conto delle caratteristiche e della intensità della depressione. In ogni caso il tasso non può essere inferiore né la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato a concedere agli Istituti di credito un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

ART. 5.

(*Finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali*)

Identico.

ART. 6.

(*Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche*).

Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.

Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

ART. 6.

(*Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche*)

Identico.

ART. 7.

(*Costituzione di una società finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale*).

Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine

ART. 7.

(*Costituzione di una società finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale*)

Identico.

e le aziende di credito di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare la attività nei territori delle province dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'articolo 1, possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria interregionale che potrà essere costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere la realizzazione, nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitate ai sensi dell'articolo 1, di iniziative industriali, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali.

La Società finanziaria di cui al precedente comma può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'articolo 2410 del Codice civile.

ART. 8.

(*Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali*)

Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività – rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura – da ogni tributo diretto sul reddito.

Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire.

Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

ART. 8.

(*Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali*)

Identico.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TERRITORI MONTANI

ART. 9.

(*Limiti territoriali di applicabilità*)

Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettività alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal presente Capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al Capo precedente.

ART. 10.

(*Esecuzione e completamento di opere pubbliche*)

Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'articolo 3 e al completamento – previo accertamento della loro funzionalità – di quelle già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti, ai sensi del precedente articolo 2, sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

ART. 11.

(*Sperimentazione zootecnica*)

Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.

ART. 12.

(*Agevolazioni alle iniziative turistiche, industriali e all'artigianato*)

Nei territori montani di cui al precedente articolo 9, sono concessi mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento della spesa alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel primo comma del precedente articolo 6, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TERRITORI MONTANI

ART. 9.

(*Limiti territoriali di applicabilità*)

Identico.

ART. 10.

(*Esecuzione e completamento di opere pubbliche*)

Identico.

ART. 11.

(*Sperimentazione zootecnica*)

Identico.

ART. 12.

(*Agevolazioni alle iniziative turistiche, industriali e all'artigianato*)

Identico.

Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad Enti locali o a loro Consorzi per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, nonché per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche o comunque idonei a favorire le attività turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, sentite le Amministrazioni provinciali. Nelle Regioni a Statuto speciale provvedono le Amministrazioni regionali interessate.

Alle imprese e agli Enti indicati rispettivamente al primo e al secondo comma del presente articolo, nonché alle nuove imprese industriali e artigiane che si costituiscono nei territori anzidetti e in quelli indicati dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con i limiti e le modalità previsti dallo stesso articolo.

Alle nuove imprese esercenti nei territori montani, di cui al precedente articolo 9, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 con le modalità previste dallo stesso articolo, ove l'investimento in impianti fissi non superi il limite di 3 miliardi di lire.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 13.

(*Finanziamento degli interventi*)

Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni più 39.380 milioni nell'esercizio finanziario 1966, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970. L'anzidetta spesa è comprensiva della quota destinata alle spese di qualsiasi natura necessarie per la predisposizione dei piani pluriennali, determinata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 13.

(*Finanziamento degli interventi*)

Identico.

nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono attribuite con decreto del Ministro del tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.

All'onere di lire 18.690 milioni più lire 39.380 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 e alla maggiore spesa per il personale della segreteria di cui all'articolo 18 valutata, per l'esercizio stesso, in lire 270 milioni, si farà fronte per l'importo di lire 18.690 milioni e di 90 milioni mediante utilizzo di parte dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e per l'importo di lire 39.380 milioni e rispettivamente di lire 180 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1966.

Gli stanziamenti che in tutto o in parte rimanessero inutilizzati alla fine di ciascun esercizio potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(*Stanziamenti per i territori montani*)

Ai territori montani, di cui al precedente articolo 9, oltre allo stanziamento previsto dal successivo articolo 15, viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, una quota di spesa che sarà determinata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi.

ART. 14.

(*Stanziamenti per i territori montani*)

Identico.

ART. 15.

(*Utilizzazione dello stanziamento per l'anno 1966*)

L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario 1966 è destinato a contribuire al com-

ART. 15.

(*Utilizzazione dello stanziamento per l'anno 1966*)

Identico.

pletamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entità e della funzionalità delle opere, nonché dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

ART. 16.

(*Stanziamenti integrativi*)

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1967 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali, possono essere autorizzate, sulla base del programma di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi previsti dalla presente legge in aggiunta a quelle autorizzate dal precedente articolo 13.

Tali maggiori somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quindi, a seguito del riparto da effettuarsi con le modalità previste dal precedente articolo 13, attribuite con decreto del Ministro del tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo.

ART. 17.

(*Norme finali e transitorie*)

Ferme restando le agevolazioni già concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 635, le dichiarazioni ed i riconoscimenti di « località economicamente depresse », effettuati in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, nonché dell'articolo 8 della citata legge n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni continua ad applicarsi nelle località già riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge cessa di avere vigore il 31 dicembre 1980.

ART. 16.

(*Stanziamenti integrativi*)

Identico.

ART. 17.

(*Norme finali e transitorie*)

Identico.

ART. 18.

(*Disposizioni finali*)

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.

Il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, si avvale della Segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 160 unità.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la Segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole « Ministro del tesoro » va aggiunto « nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1 ».

ART. 18.

(*Disposizioni finali*)

Identico.

ART. 19.

(*Relazione al Parlamento*)

In allegato alla relazione annuale sulla attuazione del piano di coordinamento, prevista dall'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord riferisce sui provvedimenti adottati in ordine alla delimitazione delle zone depresse ed ai piani quinquennali di coordinamento, nonché sugli interventi realizzati a norma della presente legge.

La relazione comprenderà un'analisi della distribuzione dei finanziamenti accordati per territori, settori e categorie.

ART. 19.

(*Relazione al Parlamento*)

Identico.

ART. 20.

(*Abrogazione di norme*)

Le disposizioni di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte, incompatibili con le norme della presente legge, sono abrogate.

ART. 20.

(*Abrogazione di norme*)

Identico.

ART. 21.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 21.

(*Entrata in vigore della legge*)

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 123

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, già modificato con legge 13 giugno 1961, n. 526, è sostituito dal seguente:

« Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e le imprese artigiane e le piccole industrie già esistenti e che negli ultimi tre anni abbiano riattivato ed ampliato lo stabilimento o provvedano a riattivarlo ed ampliarlo e si trovino sul territorio di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per 10 anni dalla data di inizio della loro attività o dalla riattibazione od ampliamento, rilevabili con atto della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Il riconoscimento di località economicamente depresse, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche ai comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria o in zone particolarmente depresse.

Sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i comuni situati in territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi o parzialmente appartenenti a territori classificati montani, nonché quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, situati in comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Su tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Agli effetti del presente articolo si intendino piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre cento operai.

Nei territori montani di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai ».

N. 234

TITOLO I

NUOVI CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DEPRESSE

ART. 1.

Efficacia delle delimitazioni effettuate in base a precedenti leggi.

Le dichiarazioni e delimitazioni di zone economicamente depresse previste dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne i programmi di opere già approvati e finanziati con la citata legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le agevolazioni fiscali già concesse ai sensi delle citate leggi 29 luglio 1957, n. 635, e 13 giugno 1961, n. 526.

Delle suddette agevolazioni fiscali godranno altresì le nuove aziende aventi i requisiti previsti dalle due leggi predette che avranno iniziato l'attività entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Zone suscettibili di sviluppo industriale.

Nell'ambito delle regioni e province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei Ministri per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, delimita, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, zone socio-economiche omogenee, comprendenti normalmente non meno di 100.000 abitanti, caratterizzate da un alto grado di ruralità e da fenomeni diffusi di esodo, ma con notevole potenziale di risorse suscettibili di utilizzazione ed attitudine a raggiungere elevati livelli di industrializzazione.

Salvo casi particolari, dalle zone suddette dovranno essere esclusi i territori situati entro un raggio di 20 chilometri dal capoluogo dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, caratterizzati da una percentuale

di addetti all'industria e da un tasso di incremento di tale percentuale superiori a quelli medi nazionali.

ART. 3.

Zone depresse a risorse marginali.

Nelle medesime regioni e province di cui al primo comma del precedente articolo 2, il Comitato dei Ministri per le aree depresse, nell'ambito dei territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quelli collinari economicamente depressi, delimita, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, zone socio-economico omogenee, caratterizzate da alto grado di ruralità, da rilevanti fenomeni di esodo, da progressiva marginalità delle risorse utilizzate e da assenza e scarsità di apprezzabili risorse suscettibili di economica utilizzazione.

ART. 4.

Limiti territoriali di applicazione della legge.

Le agevolazioni e gli interventi previsti nel titolo II della presente legge si applicano sia alle zone suscettibili di sviluppo industriale, delimitate ai sensi del precedente articolo 2, sia a quelle depresse a risorse marginali, delimitate ai sensi dell'articolo 3.

Sono esclusi dalle suddette agevolazioni ed interventi i territori dei comuni dell'Italia settentrionale con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ancorché compresi nelle zone delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3, aventi una percentuale di addetti all'industria, occupati entro il territorio comunale, superiore alla media nazionale, a meno che ad essi, con apposita delibera del Comitato dei Ministri per le aree depresse, sia estesa l'applicazione delle agevolazioni e degli interventi di cui sopra, in quanto non ritenuti suscettibili di autonomo sviluppo industriale.

Le agevolazioni e gli interventi previsti nel titolo III della presente legge si applicano alle sole zone depresse a risorse marginali, delimitate ai sensi dell'articolo 3.

Le agevolazioni e gli interventi per favorire lo sviluppo turistico, previsti dagli articoli 13, 14 e 17 nonché dal punto 5° dell'articolo 15 della presente legge, non si applicano nelle circoscrizioni territoriali, ancorché comprese nelle zone di cui al comma precedente, delle Aziende di cura, soggiorno o turismo che nei bilanci consuntivi degli anni 1959, 1960 e 1961 abbiano avuto una

media annua di entrate complessive superiore a 20 milioni di lire, a meno che ad esse, con apposita delibera del Comitato dei Ministri per le aree depresse d'intesa col Ministero del turismo e dello spettacolo, sia estesa l'applicazione delle agevolazioni e degli interventi di cui sopra, in quanto non ritenute suscettibili di autonomo sviluppo turistico.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

ART. 5.

Agevolazioni creditizie per le piccole e medie industrie.

Per le zone delimitate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, i termini di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande e al 31 dicembre 1964 per la stipulazione dei relativi contratti.

Per le zone suddette il tasso di interesse e i limiti massimi dei finanziamenti da concedersi ai sensi della predetta legge e della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono così modificati:

1°) per tutte le zone depresse a risorse marginali, delimitate ai sensi del precedente articolo 3, nonché per le zone suscettibili di sviluppo industriale, delimitate ai sensi dell'articolo 2, situate nelle regioni dell'Italia centrale: i limiti massimi dei finanziamenti sono portati a 1.000 milioni di lire, elevabili a 1.500 milioni in casi particolari, ed a 500 milioni per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti; il tasso di interesse è portato al 3 per cento;

2°) per le zone suscettibili di sviluppo industriale, delimitate ai sensi dell'articolo 2, situate nelle regioni dell'Italia settentrionale: i limiti massimi dei finanziamenti restano immutati; il tasso di interesse è portato al 4 per cento.

Per tutte le zone di cui al presente articolo, la durata massima dei finanziamenti è elevata a 15 anni.

Sui fondi stanziati ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1961, n. 649, e non ancora impegnati, una quota non inferiore al 40 per cento è riservata ai finanziamenti destinati alle zone di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Per la concessione dei finanziamenti ai sensi delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 25 luglio 1961, n. 649, nelle sole zone di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 22.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64, 1.000 milioni per il 1964-65, 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1977-1978, 1.000 milioni per il 1978-79 e 500 milioni per il 1979-80.

I criteri generali per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente sono fissati dal Comitato dei Ministri per le aree depresse, d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

ART. 6.

Agevolazioni fiscali.

Sono esenti da ogni tributo diretto sul reddito, per 10 anni dalla data di inizio della loro attività o dall'entrata in funzione degli impianti ampliati o ammodernati, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura:

1°) le nuove aziende artigiane e industriali che impiegano normalmente non più di 500 dipendenti, nelle zone di cui al punto 1° del precedente articolo 5;

2°) le nuove aziende artigiane e industriali che impiegano normalmente non più di 100 dipendenti, nelle zone di cui al punto 2° del precedente articolo 5.

Entro gli stessi limiti, tale esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento o ammodernamento delle aziende esistenti.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica alle aziende che avranno iniziato la loro attività entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge o nelle quali, entro la stessa data, saranno entrati in funzione gli impianti ampliati o ammodernati.

ART. 7.

Agevolazioni per l'acquisto e l'attrezzatura di aree industriali.

Nelle zone delimitate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura, i Consigli di Valle e le Comunità montane, nonché i Consorzi costituiti fra i predetti enti, anche con la eventuale partecipazione di altri enti interessati, possono acquistare o promuovere l'espropriazione di terreni allo

scopo di rivenderli per l'impianto di nuove aziende industriali e artigiane, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione qualora i terreni non siano stati utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

Alle opere occorrenti per l'attrezzatura dei suddetti terreni, quali gli allacciamenti stradali, ferroviari e telefonici, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia, le fognature, ecc., è estesa la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598; per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo. Le medesime norme si applicano anche per l'espropriazione di terreni di cui al primo comma del presente articolo.

I contratti di acquisto stipulati dai comuni e dagli altri enti e quelli di cessione alle imprese industriali o artigianali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

I comuni e gli altri enti indicati nel primo comma possono contrarre mutui ai sensi e con le agevolazioni della legge 3 agosto 1949, n. 589; il concorso dello Stato negli interessi dei mutui è fissato nelle seguenti misure:

a) del 2 per cento per la durata di 10 anni per gli oneri relativi all'acquisto o all'esproprio dei terreni di cui al primo comma del presente articolo;

b) del 3 per cento per la durata di anni 30 per l'esecuzione delle opere di attrezzatura di cui al secondo comma del presente articolo.

Le misure di cui sopra sono aumentate di 2 punti per le zone delimitate ai sensi del precedente articolo 2, ricadenti nelle regioni dell'Italia centrale e per tutte le zone delimitate ai sensi dell'articolo 3.

Ai mutui stipulati dai comuni e dagli altri enti per gli scopi indicati nelle lettere *a*) e *b*) del quarto comma del presente articolo, anche se non ammessi a fruire del concorso dello Stato negli interessi, si applicano le rimanenti agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il piano delle aree industriali ammissibili alle agevolazioni previste dal presente articolo è predisposto dal Comitato dei Ministri per le aree depresse d'intesa col Ministero dell'industria e commercio, dai quali debbono essere preventivamente approvate le domande di concorso statale negli interessi dei mutui.

Al di fuori delle aree comprese nel piano di cui al comma precedente, è fatto divieto ai comuni e agli altri enti pubblici di concedere agevolazioni o incentivi per la localizzazione delle aziende industriali che vadano oltre la cessione di aree al prezzo di acquisto maggiorato del costo delle eventuali opere di allacciamento e attrezzatura.

Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui al 4° comma del presente articolo è autorizzata la spesa di 13 miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1972-73 e di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973-1974 al 1992-93.

TITOLO III.

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI PER LE ZONE A RISORSE MARGINALI

ART. 8.

Comitati zonali.

Le norme previste nel titolo III della presente legge si applicano nelle zone a risorse marginali delimitate ai sensi del precedente articolo 3.

Per ciascuna delle zone suddette, è costituito, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con sede presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia interessata, un Comitato zonale composto:

1°) dal prefetto, che esercita le funzioni di presidente;

2°) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

3°) dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

4°) dall'ingegnere capo del Genio civile;

5°) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

6°) dal presidente dell'Ente provinciale del turismo;

7°) dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura;

8°) da tre a cinque rappresentanti degli Enti locali (Consigli di Valle o Comunità montane, Comuni, Province, Consorzi di bonifica o di bonifica montana, ecc.) e da tre o cinque rappresentanti delle categorie economiche interessate, nominati dal Comitato dei Ministri per le aree depresse;

9°) da due esperti nominati dal medesimo Comitato dei Ministri, che esercitano rispettivamente le funzioni di vicepresidente e di segretario.

Per le zone ricadenti nei territori di più province, fanno parte del Comitato i rappresentanti degli Uffici ed Enti elencati dal numero 1°) al numero 7°) del comma precedente di ciascuna delle province in cui ricade almeno una quinta parte del territorio della zona interessata. In questo caso il Comitato ha sede presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia in cui ricade la maggior parte del territorio della zona ed è presieduto dal prefetto della medesima provincia.

Le modalità di funzionamento e di procedura dei Comitati e l'eventuale articolazione in Sottocomitati saranno determinate dai Comitati stessi; il Comitato dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, potrà emanare norme di carattere generale.

ART. 9.

Piani di sviluppo zonale e programmi di intervento immediato.

Per ciascuna zona il Comitato zonale di cui al precedente articolo 8 provvederà:

1°) allo studio e alla predisposizione, entro un anno dalla nomina, di un piano organico di sviluppo economico, da formularsi in base ad una valutazione delle specifiche possibilità di duraturo insediamento e di sviluppo delle varie attività economiche, nonché delle prospettive di sistemazione demografica e sociale, nella zona nel suo complesso e in singole località o territori di essa;

2°) alla formulazione di un programma di interventi immediati da attuarsi con i fondi stanziati dalla presente legge e con le modalità di cui al titolo III della presente legge.

I piani zonali di sviluppo formulati ai sensi del precedente punto 1° saranno trasmessi al Comitato dei Ministri per le aree depresse, al Ministero del bilancio e, ove esistente, al Consiglio regionale per essere utilizzati ai fini di organici interventi diretti a favorire lo sviluppo economico che potranno esser previsti da future leggi dello Stato o delle Regioni.

I programmi di interventi immediati di cui al punto 2° saranno predisposti sulla base dei fondi assegnati a ciascuna zona dal Comitato dei Ministri per le aree depresse

e dovranno essere coordinati con i programmi da attuarsi nello stesso periodo da parte delle Amministrazioni ordinarie e degli Enti locali.

Nel caso di zone ricadenti nel territorio di più province, i fondi di cui ai successivi articoli 11 e 13 saranno assegnati rispettivamente agli uffici del Genio civile e agli Enti provinciali per il turismo delle diverse province interessate in base ad una ripartizione proposta dai Comitati zonali ed approvata dal Comitato dei Ministri.

I programmi di interventi immediati saranno sottoposti, entro un mese dalla costituzione dei Comitati zonali, all'approvazione del Comitato dei Ministri per le aree depresse; essi diverranno comunque esecutivi, trascorsi 30 giorni dalla loro presentazione al Comitato stesso se questo non avrà deliberato in proposito.

Per le zone delimitate ai sensi del precedente articolo 3, le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 5, 7, 11, 12 e 13 della presente legge saranno concesse previo parere favorevole dei Comitati zonali.

Anche a modifica delle vigenti disposizioni, tutte le competenze, nessuna esclusa, relative all'applicazione del titolo III della presente legge sono decentrate agli Organi e Uffici provinciali dello Stato e, solo in mancanza di questi, a quelli regionali.

Art. 10.

Completamento di opere già iniziate.

È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, da iscriversi negli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, secondo una ripartizione che sarà fissata dal Comitato dei Ministri per le aree depresse, in ragione di lire 5.700 milioni per l'esercizio 1963-64, di lire 5.000 milioni per il 1964-65 e di lire 14.300 milioni per il 1965-66, per il completamento di opere comprese nei programmi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, con preferenza per quelle ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e tenendo conto dell'ordine di priorità proposto dai Comitati zonali di cui all'articolo 8.

Art. 11.

Concorso sui mutui degli Enti locali.

Per l'esecuzione di opere di pubblico interesse (escluse quelle relative all'edilizia scolastica) specificamente destinate a favo-

rire lo sviluppo di attività economiche vitali e durature e a promuovere il miglioramento delle condizioni generali di vita e di abitabilità delle popolazioni che anche in futuro rimarranno presumibilmente impegnate in tali attività, le province, i comuni, i Consigli di Valle o Comunità montane, i Consorzi di bonifica o di bonifica montana, nonché i Consorzi costituiti fra i predetti Enti, possono contrarre mutui con le agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

La misura massima del concorso statale nel pagamento degli interessi dei mutui è del 5 per cento per la durata di 30 anni; questa è ridotta a 10 anni per i mutui contratti a copertura degli oneri relativi all'acquisto o all'esproprio di terreni da destinare alla costituzione di aree di sviluppo delle attività artigiane o turistiche, ovvero di zone residenziali.

Il concorso statale potrà essere concesso anche per opere non elencate nella legge 3 agosto 1949, n. 589, purché comprese nei programmi di interventi immediati formulati dei Comitati zonali e approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9.

Alla concessione, alla liquidazione e al pagamento del concorso statale negli interessi dei mutui di cui al presente articolo, nonché all'approvazione dei progetti relativi e al collaudo delle opere, provvede, nella circoscrizione di propria competenza, l'ingegnere capo del Genio civile, nei limiti dei fondi che gli saranno assegnati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base della ripartizione fra le varie zone della somma di lire 61 miliardi di cui all'ultimo comma del presente articolo effettuata dal Comitato dei Ministri per il mezzogiorno.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione del concorso statale negli interessi ed i titoli emessi per il pagamento del concorso stesso sono sottoposti al controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti, dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dagli Uffici distaccati della Corte dei conti.

I pareri, le approvazioni, le documentazioni e comunque tutti gli adempimenti di competenza di altre Amministrazioni dello Stato, previsti dalle leggi vigenti, spettano ai relativi uffici provinciali o, in mancanza, a quelli regionali.

La norma di cui al comma precedente si applica anche per le opere e le iniziative finanziate ai sensi dei successivi articoli 13 e 15.

Restano ferme le attuali competenze per le opere di importo superiore a 100 milioni di lire.

Su proposta del Comitato zonale, ed entro i limiti di una quinta parte dell'importo complessivo dei mutui ammessi al concorso statale negli interessi coi fondi assegnati all'Ufficio del Genio civile a norma del quarto comma del presente articolo, il prefetto della provincia interessata è delegato a prestare, con proprio decreto, la garanzia statale per i mutui, ammessi al concorso negli interessi a norma del presente articolo, contratti dai comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti che si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria e con l'imposta di consumo i mutui stessi.

In relazione alla garanzia prestata a norma del comma precedente, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

In aggiunta agli stanziamenti ordinari, per la concessione del concorso negli interessi dei mutui di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 61 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1972-73 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973-74 al 1992-93.

Art. 12.

Agevolazioni creditizie per l'artigianato.

È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1963-64, di lire 400 milioni per l'esercizio 1964-65, di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1972-73, di lire 400 milioni per l'esercizio 1973-74 e di lire 200 milioni per l'esercizio 1974-75, per l'aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per i finanziamenti a favore delle imprese artigiane nelle zone di cui al precedente articolo 3. Il tasso annuo di interesse per i suddetti finanziamenti è ridotto all'1,50 per cento e la loro durata massima è elevata a 10 anni.

ART. 13.

Agevolazioni creditizie per lo sviluppo turistico.

È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1977-78, per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui contratti da Province, Comuni, Consigli di Valle o Comunità montane, Consorzi di bonifica o di bonifica montana, Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, Associazioni ***Pro-loco*** e simili, a Consorzi costituiti fra i predetti Enti, nonché a privati, per i seguenti scopi:

1°) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di attrezzature ricettive, quali alberghi, pensioni, locande, case per ferie, ostelli per la gioventù, autostelli, rifugi alpini, villaggi turistici a tipo alberghiero, ecc., nonché di opere, impianti e servizi in genere di carattere complementare che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, come gli impianti di trasporto con funi, gli impianti sportivi, i campeggi, i giardini pubblici, i parchi e le zone alberate, le aree di parcheggio, le stazioni per autoservizi, gli stabilimenti idrotermali, le opere di valorizzazione di zone archeologiche e storiche e di patrimoni artistici, ecc.;

2°) la manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di cui al precedente punto 1°);

3°) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di locali di pubblico ritrovo e di divertimento, nonché di case private di abitazione utilizzabili ai fini della ricettività turistica.

La durata massima dei mutui è di 15 anni per quelli di cui al precedente punto 1° e di 5 anni per quelli di cui ai punti 2° e 3°.

L'importo dei mutui non può superare la metà della spesa riconosciuta; il concorso statale negli interessi è fissato nella misura costante del 5 per cento annuo per i mutui contratti dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici e del 3,50 per cento per i mutui contratti dai privati. È ammesso lo sconto delle annualità corrispondenti al concorso negli interessi di cui sopra.

All'esame delle domande, all'approvazione dei progetti, alla determinazione della

spesa riconosciuta e dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, alla concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi, al controllo e al collaudo delle opere, alla liquidazione del concorso stesso e ad ogni altro adempimento necessario per i mutui di cui al presente articolo provvedono gli Enti provinciali per il turismo, con modalità fissate dai medesimi Enti, entro i limiti delle somme che saranno loro assegnate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base della ripartizione fra le varie zone della somma di lire 14 miliardi di cui al primo comma del presente articolo effettuata dal Comitato dei ministri per le aree depresse; in relazione alla suddetta assegnazione, il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà altresì ad accreditare, all'inizio di ogni esercizio finanziario, agli Enti provinciali per il turismo le somme occorrenti annualmente per il pagamento del concorso negli interessi dei mutui.

Alla concessione dei mutui, anche in deroga ai loro statuti e alle vigenti disposizioni in materia di credito, sono autorizzati tutti gli Istituti di credito operanti nelle zone di cui all'articolo 3, che si impegnino a praticare per i mutui suddetti un tasso di interesse non superiore al 7 per cento annuo, comprensivo di ogni onere e spesa accessoria, e che sottoscrivano apposita convenzione con gli Enti provinciali per il turismo competenti.

ART. 14.

Zone e località di particolare interesse turistico.

Nelle zone o località che nei programmi di cui al punto 2° dell'articolo 9 saranno dichiarate di particolare interesse turistico sono estese all'acquisizione e all'attrezzatura di aree da destinare comunque allo sviluppo turistico le disposizioni e le agevolazioni di cui ai primi tre commi del precedente articolo 7.

Alle medesime località o zone è estesa l'applicazione di quanto disposto dalla legge 8 luglio 1949, n. 478, in materia di vendita e di consumo di bevande alcooliche.

ART. 15.

Contributi per opere e iniziative varie.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi

per l'esercizio 1963-64, di lire 20 miliardi per il 1964-65 e di lire 30 miliardi per il 1965-66, per la costituzione, a favore di ciascuno dei Comitati zonali previsti dall'articolo 8 della presente legge, di un fondo di dotazione che i medesimi comitati potranno destinare ai seguenti scopi:

1°) spese e contributi per lo studio e la predisposizione dei piani di sviluppo e dei programmi di cui al precedente articolo 9, comprese eventualmente le progettazioni di opere ritenute fondamentali e urgenti;

2°) concessione alle province, ai comuni e agli altri enti elencati nel primo comma del precedente articolo 11 di contributi per l'esecuzione di opere di pubblico interesse previste nel medesimo articolo; per le stesse opere gli enti di cui sopra potranno ottenere mutui ai sensi del predetto articolo 11 per la parte di spesa eccedente l'importo del contributo;

3°) concessione di contributi in conto capitale, fino ad un importo massimo del 10 per cento della spesa, cumulabili con i mutui di cui al precedente articolo 5 per la costruzione e l'ampliamento di impianti industriali destinati alla trasformazione e valorizzazione di prodotti silvo-pastorali, con esclusione delle fasi di trasformazione rientranti nel normale ciclo agrario; se concessi alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, alle Province, ai Comuni, ai Consigli di Valle o Comunità montane, ai Consorzi di bonifica o di bonifica montana, o a Consorzi costituiti fra i predetti enti, la misura massima dei contributi è elevata al 20 per cento della spesa;

4°) concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 10 per cento della spesa, cumulabili con i mutui di cui al precedente articolo 12, per l'impianto e l'ampliamento di aziende artigiane;

5°) concessione di contributi in conto capitale, cumulabili con i mutui di cui al precedente articolo 13, per la realizzazione delle opere e delle iniziative previste nel punto 1° del medesimo articolo 13, nelle misure massime del 15 per cento della spesa per le attrezzature ricettive e del 25 per cento per le attrezzature complementari, elevabili rispettivamente fino al 30 e al 50 per cento quando i destinatari siano enti pubblici, associazioni *pro loco* o altri enti e associazioni aventi esclusive finalità di incremento del turismo, dello sport e della ricreazione o di assistenza sociale e della gioventù;

6°) concessione di contributi nella spesa per la realizzazione di iniziative e di attività

di assistenza tecnica alle imprese operanti nel settore agricolo, artigiano e turistico, comprese quelle dirette a favorire l'inserimento delle imprese stesse nel mercato;

7°) concessione di contributi integrativi per l'impianto o la gestione di centri o corsi di addestramento professionale e di cantieri di lavoro;

8°) concessione alle Province, ai Comuni, ai Consigli di Valle o Comunità montane, ai Consorzi di bonifica o di bonifica montana, nonché ai Consorzi costituiti fra i predetti enti, di contributi, anche ad integrazione di altre provvidenze statali, per la esecuzione di qualsiasi altra opera o la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che, a giudizio del Comitato zonale, possa dare un contributo di rilievo allo sviluppo economico e sociale della zona di competenza del Comitato stesso.

I fondi di dotazione di cui al presente articolo saranno costituiti presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, sedi di ciascun comitato zonale.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, sulla base della ripartizione fra i Comitati zonali della somma di lire 60 miliardi di cui al primo comma del presente articolo, effettuata dal Comitato dei Ministri per le aree depresse, provvederà con proprio decreto ad assegnare a ciascun Comitato zonale la somma spettantegli nel triennio dal 1962-63 al 1964-65; all'inizio di ogni esercizio, le somme corrispondenti saranno versate dal Ministero del tesoro in un conto speciale presso le Camere di commercio, industria e agricoltura interessate, il cui presidente provvederà ai pagamenti dietro delibera del Comitato zonale competente.

Dopo l'emanazione del suddetto decreto di assegnazione, i Comitati zonali sono autorizzati ad impegnare tutte le somme loro spettanti nell'intero triennio. Le modalità e gli adempimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi saranno fissate dai Comitati zonali.

Le delibere dei Comitati zonali per l'approvazione delle spese e dei contributi previsti dal presente articolo, sono soggette unicamente al controllo di legittimità delle Giunte provinciali amministrative.

All'esame dei progetti e al controllo e collaudo delle opere ammesse a contributo provvederanno i Comitati zonali valendosi delle collaborazioni da essi ritenute opportune, comprese eventualmente quelle degli uffici provinciali dei vari Ministeri interessati.

ART. 16.

Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Le opere di cui all'articolo 11 della presente legge, ammesse a godere del concorso statale negli interessi ai sensi del medesimo articolo 11 o del contributo ai sensi dell'articolo 15, sono dichiarate, nel provvedimento di concessione del concorso o del contributo, a tutti gli effetti, di pubblica utilità e sono altresì considerate urgenti e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Altrettanto dicasi per le opere di cui al punto 1 dell'articolo 13, se realizzate da enti pubblici. Per le medesime opere, se realizzate da privati, il Prefetto può dichiarare la pubblica utilità e l'urgenza e indifferibilità, quando l'opera rivesta un fondamentale interesse per lo sviluppo turistico della zona.

ART. 17.

Agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di attrezzature turistiche.

Nelle zone di cui al precedente articolo 3, gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione, locanda, rifugio alpino, stabilimento idrotermale, casa per ferie, ostello per la gioventù, autostello, villaggio turistico a tipo alberghiero ovvero a servizio di impianti sportivi, di campeggi o di impianti di trasporto con funi, la cui costruzione o ampliamento sia iniziata entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge ed ultimata entro un triennio dall'inizio, sono esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte comunali e provinciali dalla data della dichiarazione di abitabilità.

L'esenzione è limitata al periodo nel quale l'edificio conserva la destinazione di cui al comma precedente; in caso di ampliamento si applica solo alla parte costruita in eccedenza.

La medesima esenzione compete, per la residua durata del venticinquennio, anche per gli edifici di cui all'articolo 12 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, ancorché la costruzione o ricostruzione dei medesimi sia stata iniziata o ultimata successivamente ai termini fissati nella suddetta legge e successive proroghe e modificazioni.

Per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'adattamento o l'ammodernamento degli edifici di cui al primo comma, purché realizzata con la osservanza dei termini fissati nel medesimo comma, è concessa l'esenzione dall'imposta di consumo

sui materiali da costruzione; la stessa esenzione si applica al mobilio, agli arredi e ai corredi degli edifici di cui sopra, esclusi i materiali di consumo corrente, che saranno acquistati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 6 della presente legge si applica anche alle aziende alberghiere o che gestiscano impianti di trasporto con funi, costituite, ampliate o ammodernate nelle zone di cui all'articolo 3.

Nelle medesime zone le tasse di concessione governativa sono dovute nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso in cui l'esercizio o l'attività tassata risultano effettivamente in funzione.

ART. 18.

Agevolazioni in materia d'imposta di registro e ipotecaria.

Entro i termini di cui al primo comma del precedente articolo 17, sono soggetti all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i contratti di acquisto di terreni e quelli di appalto aventi come scopo la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'adattamento e l'ammodernamento di impianti industriali e artigiani nonché delle attrezzature ricettive o complementari elencate nel punto 1 del precedente articolo 14.

L'imposta ordinaria è dovuta per la parte di terreno eccedente il quintuplo dell'area coperta dai fabbricati.

ART. 19.

Agevolazioni per i mutui.

Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonché le certificazioni, attestazioni e il rilascio delle copie relative inerenti alla concessione dei mutui previsti nel titolo III della presente legge, nonché di quelli concessi ai sensi dell'articolo 5 delle zone di cui all'articolo 3 sono esenti dall'imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a metà.

I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle Autorità competenti, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sono dovute nella misura fissa di lire 500.

N. 447

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti del primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono dichiarate e riconosciute località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, anche i territori di quei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sempreché interclusi da altre zone dichiarate depresse di una stessa provincia.

Sono altresì dichiarate località economicamente depresse, senza la citata deliberazione, i territori di quei comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti sempreché interclusi da altre zone dichiarate depresse di una stessa provincia e purché non abbiano caratteristiche di industrializzazione.

N. 2011

ARTICOLO UNICO.

I beneficî di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato con legge 13 giugno 1961, n. 526, sono estesi al territorio del comune di Gorizia.

Il riconoscimento di località economicamente depressa è esteso al territorio del comune di Gorizia senza la deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

L'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito è concessa, per il territorio del comune di Gorizia, anche alle imprese artigiane e alle piccole industrie già esistenti che provvedano al rinnovo ed all'ampliamento degli impianti.

N. 2758

ART. 1.

Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi.

Il comitato interministeriale per la ricostruzione, su proposta del Comitato di cui al quarto comma, provvede alla delimitazione delle zone dell'Italia settentrionale e centrale caratterizzate dalla presenza di forze di lavoro non impiegate, da eccentuati fenomeni di esodo, da bassi livelli di reddito e di produttività nonché dall'assenza di autonome possibilità di integrazione con aree contigue economicamente sviluppate.

Il comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici, rivolti a promuovere ed ad agevolare la localizzazione e l'espansione delle attività produttive in ciascuna delle zone delimitate ai sensi del precedente comma.

I piani determinano i comprensori suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico nei quali si applicano particolari agevolazioni previste dai numerosi articoli.

Il Comitato interministeriale per la costruzione dei piani, fissi i criteri per la graduazione delle agevolazioni stesse, in base alle caratteristiche ed alla intensità della depressione delle diverse zone.

I piani, predisposti di intesa con le amministrazioni interessate, sono formulati da un Comitato dei Ministri costituiti in seno al comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri del bilancio, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e dell'aviazione civile, della sanità, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, che lo presiede e che assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, il comitato di cui al quarto comma si avvale della segreteria generale prevista dall'articolo 4 della legge sulla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, attraverso una sua apposita se-

zione. Ai fini della formulazione dei piani, le proposte sono formulate da comitati costituiti dai rappresentanti periferici dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, delle finanze, dal Presidente del'Ente del turismo, dal rappresentante della camera di commercio, dai rappresentanti delle Associazioni sindacali e delle Associazioni degli imprenditori. Ai fini dell'aggiornamento dei piani pluriennali, tali comitati formulano proposte ed indicazioni al comitato di cui al quarto comma per assicurare una coordinata realizzazione degli intervenuti.

I piani impegnano le amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.

ART. 2.

Alla realizzazione degli interventi straordinari previsti dei successivi articoli, provvedono, sulla base dei programmi esecutivi annuali, le amministrazioni statali e locali interessate, nell'ambito delle rispettive competenze.

I programmi esecutivi annuali sono trasmessi al Comitato dei Ministri di cui al quarto comma del precedente articolo, che gli esamina ai fini della loro conformità ai piani di coordinamento.

ART. 3.

Realizzazione di opere pubbliche.

I Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste sono autorizzati a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, e con le modalità fissate nel precedente articolo, opere straordinarie di pubblico interesse, dirette a favorire nelle aree depresse individuate ai sensi del precedent earticolo uno, la localizzazione e l'espansione dell'attività produttiva.

Tali opere sono dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per l'esecuzione dell'opere pubbliche in attuazione dei programmi di cui al primo comma del precedente articolo 2, le provincie, i comuni e i consorzi sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti. Tali mutui sono garantiti dallo Stato quando gli Enti interessati si trovano nel-

l'impossibilità di garantirli in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria, le imposte di consumo, le imposte di famiglia, l'I.G.E. e l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili. In relazione alla garanzia dello Stato, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

ART. 4.

Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste a mezzo degli ispettorati agrari e degli ispettorati ripartimentali delle foreste delle province nel cui ambito territoriale sono comprese zone riconosciute depresse ai sensi e per gli effetti della presente legge, è autorizzato:

– a concedere contributi a cooperative e società aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente sufficienti;

– a partecipare alla formazione del capitale di cooperative e società aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente sufficienti;

– a fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale, a promuovere e finanziare attività di ricerca applicata di sperimentazione agraria e di addestramento della manodopera;

– ad assumere l'intero onere per la costruzione degli impianti di conservazione, trasformazione e di distribuzione dei predetti, in caso di assenza di adeguate iniziative o quando l'opera assume rilevante interesse per la valorizzazione della zona. La gestione degli impianti è affidata ad associazioni di produttori agricoli, che possono acquisirne la proprietà, versando il corrispettivo del costo dell'impianto, dedotto l'ammontare dei contributi previsti in materia dalla legge 2 giugno 1961, n. 454;

– a concedere alle imprese singole o associate contributi sulle spese necessarie all'acquisto di scorte adeguate alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda nella misura massima del 60 per cento, nonché un contributo integrativo rispetto a quelli già previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 in misura non superiore al 45 per cento per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale.

Nelle stesse zone la riduzione del tasso d iinteresse previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi alle imprese singole ho associate per l'attuazione dei piani di trasformazione aziendale, è de-

terminata, sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale per la ricostruzione in sede di approvazione dei piani pluriennali, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per consentire l'applicazione del tasso delle misure fissate il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a costituire presso gli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il disparmio, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni, ovvero a concedere agli Istituti medesimi un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo.

Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, determinati ai sensi del terzo comma dell'articolo 1, tutte le opere indicate dalla lettera *a*) alla lettera *h*) dell'articolo 2, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato.

ART. 5.

Agevolazioni per le iniziative industriali.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e il rinnovo, la conversione e l'ampiamento di quelli esistenti, limitatamente alle zone depresse delimitate ai sensi del primo comma dell'articolo 1, gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine concedono finanziamenti a tasso agevolato.

Nelle spese ammissibili al finanziamento possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso di interesse annuo è stabilito, in conformità alle direttive dei piani pluriennali, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del comma precedente, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato a concedere agli Istituti di credito un concorso sugli interessi sulle singole operazioni di mutuo dall'entrate in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modifiche ed integrazioni si applicano, per quanto riguarda l'Italia settentrionale e centrale, limitatamente alle zone depresse deli-

mitate ai sensi del primo comma dell'articolo 1.

Nei comprensori di sviluppo industriale determinati ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 sono concessi contributi per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampiamento di quelli esistenti, nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

Alla concessione dei contributi provvede il Ministro dell'industria e del commercio, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo alle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dalla entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura del Ministro dell'industria e del commercio.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sentito il Ministro per l'industria e commercio.

L'accertamento non sostituisce ne vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli Istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

Art. 6.

Agevolazioni per le iniziative turistiche.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi alle imprese operanti nel settore turistico alberghiero o ad Enti locali interessati allo sviluppo dell'at-

tività turistiche, limitatamente alle zone depresse delimitate ai sensi del comma dell'articolo 1 – mutui al tasso agevolato.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso di interesse è stabilito, in conformità delle direttive dei piani pluriennali, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nelle misure fissate ai sensi del precedente comma, il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, a titolo di concorso sugli interessi.

Nei comprensori di sviluppo turistico determinati ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per le iniziative indicate al primo comma, un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura del Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 7.

Agevolazioni fiscali.

Nelle località, economicamente depresse del Centro-nord, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengano a costituirsi nel territorio di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e le imprese artigiane e le piccole industrie già esistenti e che negli ultimi tre anni abbiano riattivato, rinnovato ed ampliato lo stabilimento o provvedano a riattivarlo, rinnovarlo od ampliarlo sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della attività o dalla data di ripresa dell'attività dopo il rinnovamento o l'ampliamento rilevabili con atto della competente Camera di commercio, di ogni tributo diretto sul reddito.

Il riconoscimento di località economicamente depresse, è dato con deliberazione del Comitato dei ministri costituito in base alle norme previste dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Il Comitato dei ministri di cui al precedente comma potrà estendere il riconoscimento di località economicamente depresse anche ai comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti purché questi si trovino in zone particolarmente depresse, siano inclusi tra comuni aventi il riconoscimento di località economicamente depresse.

Sono riconosciuti di diritto ,località economicamente depresse, senza la deliberazione del Comitato dei ministri, i comuni situati in territorio classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi od anche parzialmente compresi in territori classificati montani purché non abbiano popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Su tali territori l'esenzione prevista dal primo comma si applica anche alle nuove imprese alberghiere, a quelle che provvedono al rinnovo all'ampliamento dell'attrezzatura nonché alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominato.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 150 operai.

Nei territori montani il limite è elevato a 500 operai.

ART. 8.

Assistenza alle imprese.

Il Ministro del tesoro di intesa con il Ministro dell'industria e commercio e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord è autorizzato a costituire entro sei legge, un Istituto per lo sviluppo delle iniziative industriali nelle aree depresse del centro-nord.

Tale Istituto partecipa alla formazione del capitale di rischio, limitatamente alla realizzazione di nuove iniziative industriali ed allo ampliamento di quelle esistenti di piccole e medie dimensioni nell'ambito delle zone depresse delimitate ai sensi del primo comma dell'articolo 1.

Tale Istituto provvede, su richiesta, ai servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese industriali, artigianali e turistiche nell'ambito delle stesse zone.

ART. 9.

Interventi delle aziende a partecipazione statale.

Gli Enti e le aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero per le partecipazioni statali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge per la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, devono localizzare i propri investimenti nelle zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale, ogni qualvolta sussistano fondate ragioni tecniche e di convenienza economica che giustificano tale localizzazione.

ART. 10.

Finanziamento degli interventi.

Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita dal Comitato dei Ministri di cui al quarto comma dell'articolo 1 fra i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del turismo e spettacolo in relazione agli interventi da effettuare in attuazione della presente legge.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei ministeri medesimi.

ART. 11.

Disposizioni finali.

Ferme restando le agevolazioni già concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 635, le dichiarazioni ed i riconoscimenti di « località economicamente depresse », effettuati in applicazione rispettivamente dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647 e dell'articolo 8 della citata legge n. 635, perdono ogni efficacia a seguito della delimitazione territoriale eseguita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 7 sono concedibili anche alle aziende che abbiano iniziato la realizzazione degli impianti negli ultimi tre anni.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono concedibili anche per le opere iniziate prima della entrata in vigore della presente legge, purché da non più di tre anni.

ART. 12.

Entrata in vigore della legge.

Le disposizioni legislative vigenti incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge, che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.